



ALLEGATO A

Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 8.4 – ANNUALITÀ 2017 - PER IL RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA *Matsucoccus f.* E PER LA MODIFICA DEL RELATIVO REGIME DI AIUTO SA.43430(2015/XA) AI SENSI DEL REG. (UE) 702/2014

INDICE

1. Finalità e Risorse	2
1.1 Finalità e obiettivi	2
1.2 Entrata in vigore del regime	2
1.3 Regime di aiuto	3
1.4 Dotazione finanziaria	6
2. Richiedenti/Beneficiari	6
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	7
3.1 Interventi finanziabili	7
3.2 Condizioni di ammissibilità.....	7
3.3 Altre limitazioni	8
3.4 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	10
3.5 Massimali e minimali	10
3.6 Interventi/spese non ammissibili.....	11
3.7 Intensità del sostegno.....	11
3.8 Cumulabilità.....	12
4. Criteri di selezione/valutazione	12
5. Contenuti della domanda di aiuto	13
6. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività	13
7. IVA e altre imposte e tasse	14

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente atto è finalizzato a stabilire le indicazioni tecniche e procedurali per l'attivazione e l'applicazione del regime di aiuti "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" di cui alla Sottomisura 8.4 (lettera d, comma 1 articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013) – del PSR 2014/2020 della Toscana (di seguito indicato come "PSR") ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014.

Nello specifico il bando 2017 è finalizzato alla concessione di contributi a copertura dei costi sostenuti per il ripristino delle pinete di pino marittimo danneggiate dal *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse).

Sempre per lo specifico bando 2017, ai fini del rispetto di quanto indicato alla lettera a) del paragrafo 8 del Reg. (UE) 702/14, si precisa che la presenza del *Matsucoccus f.* è attestata dai decreti di lotta obbligatoria nazionali e regionali tra i quali:

- il D.M. 22 novembre 1996 - Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus Feytaudi* (Ducasse);
- il D.D.G ARPAT n° 272 del 19 giugno 2006 – Prescrizioni applicative del D.M. 22/11/1996 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizo *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)";
- il D.D.G ARPAT n° 376 del 25 settembre 2007 – Integrazioni al D.D.G. n° 272 del 19/06/2006 - Prescrizioni applicative del D.M. 22/11/1996 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizo *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)";
- il Decreto dirigenziale ARSIA n° 410 del 29 dicembre 2009 approvava l'allegato relativo alla distribuzione in Toscana di *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse) e relativi comuni interessati aggiornando gli elenchi allegati al D.D.G ARPAT n° 272 del 19 giugno 2006 e al D.D.G ARPAT n° 376 del 25 settembre 2007;
- il Decreto 220/2014 28/01/2014 "Approvazione dell'elenco dei comuni infestati da *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)" e ss.mm.ii.;

Ai fini del rispetto di quanto indicato alla lettera b) del paragrafo 8 del Reg. (UE) 702/14, in merito all'entità minima del danno provocato dal *Matsucoccus*, si richiama la comunicazione del 11/07/2014 (prot. AOOGR/173803/G.050.070, agli atti), allegata al PSR 2014/2020 della Toscana, con cui il Settore Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale della Regione Toscana (che fa parte del servizio fitosanitario nazionale) ha provveduto ad inviare l'elenco delle avversità che attualmente hanno causato in Toscana la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato (vedi Tabella 8.2.7.2.5: Ripristino di boschi soggetti a consolidati e diffusi attacchi di avversità che hanno causato danni superiori al 20% delle superfici: elenco avversità del PSR), tra le quali è compreso il *Matsucoccus f.*

Le seguenti Disposizioni specifiche sono anche a integrazione e modifica della base giuridica utilizzata per l'attivazione e dell'applicazione del relativo regime di aiuti di cui al decreto n. 5559 del 20/11/2015 "Indicazioni tecniche e procedurali per l'attivazione e l'applicazione del regime di aiuti "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e all'aiuto SA.43430(2015/XA - Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici".

Il presente atto integra e richiama quanto di pertinente già previsto "*Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento*" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Disposizioni Comuni").

1.2 Entrata in vigore del regime

Il presente regime di aiuti è entrato in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014,

relativo al regime SA.43430(2015/XA) Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", e termina il 31/12/2023.

La misura non è stata attuata prima dell'approvazione del pertinente Programma di Sviluppo Rurale della Toscana da parte della Commissione.

1.3 Regime di aiuto

Ai fini del rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 702/2014, i contributi saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste nel citato Regolamento e in particolare:

- l'art. 1 "*Campo d'applicazione*" e nello specifico:
 - il par. 1 lett. e) ai sensi del quale gli aiuti al settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni del regolamento di esenzione 702/2014;
 - il par. 5 lett. a) che dispone non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - il par. 6 ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione di quanto previsto al punto iii) della lettera b);
 - il par. 7 che recita non si applichi il regolamento agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
- art. 2 "*Definizioni*" e nello specifico:
 - "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
 - "grandi imprese" le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
 - "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
 - "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a

causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- "organismi nocivi ai vegetali": organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
- "evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;
- "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- "attivi immateriali": attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del reg. 702/2014;
- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- art. 3 "*Condizioni per l'esenzione*" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del citato regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento 702/2014;
- art. 6 "*Effetto incentivazione*" che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Condizione che dispone che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato, fatte salve le eccezioni di cui alla lettera i) del paragrafo 5. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- art. 7 "*Intensità di aiuto e costi ammissibili*" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

- art. 8 "*Cumulo*": gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati: a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) 702/2014. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente Regolamento (UE) 702/2014 non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento;
- art. 9 "*Pubblicazione e informazione*" che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. 2. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;
- art. 10 "*Possibilità di evitare una doppia pubblicazione*" che dispone che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 702/2014;
- art. 11 "*Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria*" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del citato regolamento (UE) 702/2014 senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del Regolamento (UE) 702/2014, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- art. 12 "*Relazioni*" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;
- art.13 "*Controllo*" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) 702/2014. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Inoltre le agevolazioni verranno concesse in osservanza in toto dell'art. 34 del regolamento 702/2014, e nello specifico:

- conformemente al par. 2 dell'art. 34 gli aiuti: a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a);

- conformemente al par. 3 dell'art. 34 la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione;
- conformemente alla lettera d) del par. 5 dell'art. 34 gli aiuti sono concessi per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico;
- conformemente al par. 7 dell'art. 34 non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
- conformemente al par. 8 dell'art. 34 gli aiuti alla ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 5, lettera d), gli aiuti sono soggetti al riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che: a) si è manifestato l'incendio, la calamità naturale, l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, un'altra avversità atmosferica, la presenza dell'organismo nocivo ai vegetali, l'evento catastrofico o l'evento connesso al cambiamento climatico; e b) l'evento di cui alla lettera a), comprese le misure adottate in conformità della direttiva 2000/29/CE per eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali, ha causato la distruzione di almeno il 20 % del potenziale forestale;
- conformemente al par. 10 dell'art. 34 Le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, con le modalità e nei casi stabiliti dal PSR 2014/2020, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;
- conformemente al par. 11 dell'art. 34 non sono concessi aiuti per il mancato guadagno dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici;
- conformemente al par. 12 dell'art. gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera d) del reg. 702/2014, e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

L'osservanza delle disposizioni sugli aiuti di stato è un obbligo derivante dalla normativa comunitaria in materia di concorrenza e pertanto comporta in caso di non osservanza l'illegalità del contributo con le modalità di legge previste.

1.4 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per l'annualità 2017 è pari a **5 milioni di euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Ai fini della comunicazione di esenzione del regime di aiuto istituito ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 le risorse totali per l'intero periodo di programmazione del PSR 2014/2020 non potranno superare i 100.000.000,00 di euro.

2. Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati;
- Regione Toscana, altri Enti pubblici (anche a carattere economico), Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati (escluso Regione Toscana);
- Altri soggetti ed enti di diritto privato, singoli o associati.

Tali soggetti, come meglio specificato in seguito, per essere ammessi devono avere titolarità ad agire sui terreni sui quali il danno provocato dal *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse) ha superato il 20% del potenziale forestale interessato (vedi successivo paragrafo "Altre limitazioni").

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni presenti nel bando della sottomisura, gli investimenti ammissibili sono quelle indicate nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.4 del PSR approvato, alla quale si rimanda ai fini del presente regime.

I costi ammissibili, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, elencati nella scheda della sottomisura 8.4 del PSR, sono ricompresi in quanto indicato nella lettera d) del **comma 5 dell'art. 34 del Reg (UE) 702/2014** e quindi (così come indicato alla scheda della misura sottomisura 8.4 del PSR approvato) fanno riferimento a quelli di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.

Nello specifico del bando 2017 i danni devono essere provocati dal *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse) e sono ammissibili i seguenti costi:

- diradamenti ed altri interventi di taglio per l'eliminazione delle piante morte e deperienti;
- rimboschimenti/rinfoltimenti eseguiti nei popolamenti forestali danneggiati (realizzati con specie autoctone e particolare attenzione per le superfici e gli habitat ad elevato interesse ambientale);
- altri interventi puntuali e/o estensivi di consolidamento superficiale delle aree interessate dai danni;
- spese generali;
- opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti, cioè spese di esecuzione delle operazioni strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione dell'impianto, quando pertinenti e anche nel caso in cui non siano espressamente previste.

Il rimboschimento/rinfoltimento è ammissibile solo se collegato e successivo a interventi di taglio di piante di pino attaccate da *Matsucoccus* e interessa un'area proporzionata a quella liberata con il taglio delle piante.

Gli interventi e opere temporanee e accessorie, sono ammissibili solo quando non sono già parte integrante dell'intervento finanziato e purchè compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali).

Così come previsto all'art. 34 paragrafo 10 del Regolamento (UE) 702/2014, le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborati a livello nazionale e/o regionale.

Inoltre, tutti gli interventi, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 34 del Reg (UE) 702/2014.

3.2 Condizioni di ammissibilità

Oltre a quanto previsto dalle Disposizioni comuni al paragrafo "Condizioni di accesso generali" e nella scheda di misura approvata, per poter essere ammessi al sostegno e/o al pagamento dell'aiuto, i richiedenti o gli interventi finanziati oltre a quanto prevista nella scheda di misura approvata, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) ai sensi della Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro, ai quali si applica quanto previsto dal punto 2 del paragrafo "Condizioni di accesso generali" delle Disposizioni comuni, i seguenti:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);

- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
- 2) gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
 - 3) gli interventi effettuati sulle superfici ricadenti nelle aree Natura 2000 e in altre aree protette devono essere coerenti con la pianificazione delle stesse aree.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti si applicano anche:

- a tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "*Legge forestale della Toscana*", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00;
- a tutti gli interventi, le disposizioni nazionali e regionali vigenti in favore delle imprese montane.

3.3 Altre limitazioni

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR, ai fini della presente sottomisura 8.4 si applica quanto segue:

- 1) ai fini del rispetto di quanto indicato alla lettera b) del paragrafo 8 del Reg. (UE) 702/14, si precisa che si deve procedere alla verifica su ogni singolo intervento della presenza del *Matsucoccus f.* e dell'entità del danno. Tale danno deve essere riferito al solo Pino marittimo, anche nei popolamenti misti o a prevalenza di altre specie;
- 2) nel caso del bando 2017, gli enti pubblici, essendo presente l'obbligo di intervento per il ripristino a carico del proprietario/gestore in base ai decreti di lotta obbligatoria, non possono presentare la domanda per interventi di pubblica utilità ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 39/00 (*Legge forestale*) o di altre discipline in materia di interventi pubblici sostitutivi dell'azione privata;
- 3) ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) 702/2014, i richiedenti non devono essere imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo (per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 14 dell'articolo 2 del Reg. (UE) 702/2014);
- 4) ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al punto 1 del precedente paragrafo "*Condizioni di ammissibilità*" o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, indipendentemente dal settore in cui è svolto. La sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale; il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
- 5) gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e con le eccezioni di cui al successivo paragrafo "*Interventi/spese non ammissibili*" in merito ai castagneti da frutto). Fanno eccezione, quando ammissibili ai sensi del presente atto, le strutture lineari o di prevenzione quali strade, sentieri, punti raccolta acqua punti di controllo, basi aeree che, purché siano a servizio delle aree boscate, possono essere posti anche al di fuori dal bosco o dalle aree forestali;

- 6) in particolare gli interventi del bando 2017 sono ammissibili solo nel territorio dei comuni della parte continentale della Toscana interessati dall'infestazione di *Matsucoccus f.*, considerata zona di insediamento di *Matsucoccus f.* dal Decreto 220 del 28/01/2014 "Approvazione dell'elenco dei comuni infestati da *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)";
- 7) in tutte le fustaie pure o a prevalenza di pino marittimo devono essere escluse dal taglio le piante di latifoglie autoctone in buono stato vegetativo, fatte salve specifiche autorizzazioni da parte dell'ente competente ai sensi del vincolo idrogeologico in merito quando l'isolamento, il loro aduggiamento o lo scarso vigore delle latifoglie non diano garanzie per la costituzione del nuovo soprassuolo. In tutti i casi il taglio delle piante di pino marittimo e quello delle latifoglie deve avvenire contestualmente;
- 8) non si considerano "manutenzione ordinaria/straordinaria" (e quindi sono ammissibili):
 - le opere e lavori edili che riguardano:
 - a) la modifica di porte e pareti interne;
 - b) la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
 - c) il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
 - d) l'abbattimento di barriere architettoniche;
 - gli «Adeguamenti funzionali» o i «miglioramenti» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
 - gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarica del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità o di un sentiero);
 - gli interventi selvicolturali la cui cadenza temporale (stabilita dalla normativa o dalla corretta prassi tecnica) sia superiore al periodo di impegno;
- 9) gli investimenti presentati devono rispondere a esigenze di proporzionalità rispetto all'attività svolta. Devono altresì risultare non frazionati in parti disomogenee, ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare all'intero progetto efficienza e funzionalità sotto l'aspetto tecnico-operativo;
- 10) nei casi e con le modalità previste dagli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) 1303/2013, se durante l'esecuzione dei lavori o dopo il loro completamento, limitatamente al periodo di impegno, l'operazione oggetto di finanziamento dovesse generare entrate nette (compreso l'autoconsumo), tali entrate nette devono essere sottratte dall'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione dell'operazione finanziata. A tal fine sono applicate le esclusioni previste dal comma 7 dell'articolo 61 e del comma 8 dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013;
- 11) le specie utilizzate per rimboschimento/rinfoltimento devono essere scelte esclusivamente tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), escluso la robinia;
- 12) tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
- 13) nell'esecuzione degli interventi devono essere rispettate le indicazioni procedurali e le specifiche tecniche di cui alla Legge forestale della Toscana (L.R. 39/00 ss.mm.ii), in particolare dell'articolo 57, al Regolamento 8 agosto 2003 n. 48/R "Regolamento Forestale della Toscana, in particolare degli articoli 49 e 50, ai decreti di lotta obbligatoria e degli atti regionali collegati;
- 14) le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;

15) non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.

3.4 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a dover soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso", devono:

- 1) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- 2) al fine di ottemperare a quanto previsto al secondo capoverso del punto 10 dell'articolo 34 del Regolamento 702/2014 si precisa che il PSR 2014/2020 della Regione Toscana (approvato a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 final) al paragrafo 8.2.8. "M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)" si prevede che:

"Ai fini del presente documento, sono però esclusi dall'applicazione dell'obbligo di cui all'art. 21 del Reg. UE 1305/13 i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.:

- – omissis -
- **gli interventi di ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici."**

Pertanto, gli aiuti presentati ai sensi del presente regime sono esclusi dall'obbligo sopra citato.

Il requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 1 (impegno Deggendorf), comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordina il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf (che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione) anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

3.5 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo concedibile per bando (indipendentemente dal numero di interventi) è pari a € 250.000, per i beneficiari privati, e di 400.000 € per i beneficiari di diritto pubblico

Nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare più progetti per un importo complessivo del contributo concedibile, per selezionare quelli potenzialmente finanziabili si utilizzano gli stessi criteri con cui si definisce la graduatoria (punteggio e importo); l'eventuale riduzione di contributo ammissibile al fine del rispetto del massimale si opererà sul progetto che risulterà parzialmente finanziabile per superamento del massimale (cioè con punteggio più basso o con importo maggiore rispetto all'ultimo interamente finanziabile). Tale progetto risulta ammissibile per l'intera somma richiesta ma finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale.

Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore (al netto degli introiti) a 5.000 €, indipendentemente dalla natura del beneficiario.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

Alla presente sottomisura, in applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) 702/2014 non si applicano soglie di notifica.

3.6 Interventi/spese non ammissibili

L'ammissibilità delle spese deve conformarsi a quanto stabilito dal Reg (UE) 702 del 25 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Dell'Unione Europea del 1 luglio 2014.

Oltre a quanto indicato nel sottoparagrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento Disposizioni comuni e nel PSR (al paragrafo 8.1 e al paragrafo "Costi ammissibili" della scheda di sottomisura), in generale **non sono ammissibili** le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

1. i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
2. i costi connessi ai contratti di leasing diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 35 del Reg. 702/2014 (quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi) non costituiscono costi ammissibili;
3. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Costituiscono «manutenzione» tutti quegli interventi migliorativi che comportino esclusivamente la rinnovazione o sostituzione di parti di opere esistenti e/o diversi da quanto riportato nel precedente paragrafo "Altre limitazioni";
4. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti indicate nel prezzario di riferimento;
5. opere e altri investimenti riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa;
6. gli interventi sui fabbricati ad uso abitativo
7. il capitale circolante (scorte vive e scorte morte);
8. acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
9. la realizzazione di impianti di irrigazione fissi.

Per il bando 2017, non sono considerati ammissibili anche:

10. gli interventi sui castagneti da frutto in attualità di coltura finalizzati al recupero o mantenimento della produzione delle castagne/marroni o nei casi in cui non sia previsto il rimboschimento/rinfoltimento con specie diverse dal castagno o non sia previsto l'impianto di castagni ai fini della sola produzione legnosa;
11. gli interventi in tutti i comuni delle isole dell'Arcipelago toscano (Campo nell'Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana, Portoferraio, Rio nell'Elba, Capraia Isola, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina) che sono di considerati zona indenne dal Decreto 220 del 28/01/2014 "Approvazione dell'elenco dei comuni infestati da *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)";
12. per il bando 2017 per il controllo del *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse), le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo "Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività" in merito alle spese generali.

3.7 Intensità del sostegno

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi del comma 5 lettera d) dell'art. 34 Reg. UE n. 702/2014 e nel rispetto del regime SA.43430(2015/XA) Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e successive modifiche e integrazioni.

Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 8.4, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi dell'art. 34 Reg. UE n. 702/2014 e nel rispetto del regime Sottomisura 8.4 " *Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*".

3.8 Cumulabilità

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento 702/2014 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) 702/2014.

Gli aiuti di Stato del presente regime, esentati ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014, non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Così come previsto al comma 12 dell'articolo 34 del Reg. (UE) 702/2014, per il presente regime gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera d) del citato articolo, e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Oltre a quanto sopra i richiama, inoltre, quanto di pertinente è previsto all'articolo 8 del Reg (UE) 702/2014.

4. Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità (Tabella I). Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 5 punti** saranno escluse dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	a) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree: Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	10
	b) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	2
	c) l'intervento ricade prevalentemente (> 50%) nel territorio di un comune in cui la superficie con pinete di pini mediterranei è (vedi " <i>Elenco dei Comuni divisi per entità di superficie di pinete mediterranee</i> " riportato in calce al presente atto):	
	c.1) maggiore di 400 ettari	20
	c.2) compresa tra 50 e 400 ettari	10
	c.3) inferiore a 50 ettari e maggiore di 0 ettari	5
	I punteggi delle lettere a) e b) NON sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con uno dei punteggi della lettera c). I punteggi della lettera c) non sono tra loro cumulabili ma lo sono con quelli della lettera a) o b).	
II. Tipologia di investimento e/o Obiettivo trasversale innovazione	a) Progetti presentati da soggetti associati (sia pubblici che privati): consorzi forestali; gestori di usi civici; unioni di comuni, cooperative agro-forestali, al fine di massimizzare l'impatto degli interventi dal punto di vista della difesa idrogeologica	20
	Totale	50 punti

Tabella I: Criteri di valutazione

5. Contenuti della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine dei lavori;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

6. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

In caso di investimenti, ai sensi dell'art. 60 c. 2 secondo capoverso del Reg. (UE) 1305/2013 e fatte salve le deroghe previste in altri specifici regolamenti unionali (quali il Reg. UE 702/2014 e in particolare la lettera i del comma 5 dell'art. 6), l'ammissibilità delle attività (inizio/avvio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili) e delle relative spese, comprese le spese generali propedeutiche (progettazione,

acquisizione di autorizzazioni, visure catastali e comunque tutte le spese necessarie all'ottenimento del titolo abilitativo), , può essere anche precedente alla ricezione della domanda di aiuto purchè siano successive al:

- verificarsi dell'evento calamitoso;

- 1/01/2014.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702 /2014).

Per il bando 2017 per il controllo del *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse), sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Pertanto, un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 a), b) e c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

7. IVA e altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, e dal comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) 702/2014 l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE , salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento , costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

In nessun caso l'IRAP è una spesa ammissibile.

Elenco dei Comuni divisi per entità di superficie di pinete mediterranee

(Elaborazione da: MUST - Monitoraggio dell'Uso e della Copertura del Suolo della Regione Toscana -
Progetto cofinanziato coi Fondi FEASR - misura 511 del PSR 2007-2013)

Comune	superficie pinete mediterranee	Provincia	Punti
PISA	3583,2	Pisa	20
LUCCA	2281,56	Lucca	20
MONTICIANO	2014,07	Siena	20
VECCHIANO	2006,06	Pisa	20
CAPANORI	1962,13	Lucca	20
GROSSETO	1790,09	Grosseto	20
GREVE IN CHIANTI	1421,28	Firenze	20
CIVITELLA PAGANICO	1328,16	Grosseto	20
SOVICILLE	1225,5	Siena	20
CAMAIORE	1148,84	Lucca	20
BUTI	1062,04	Pisa	20
ROCCASTRADA	986,73	Grosseto	20
SAN GIULIANO TERME	930,24	Pisa	20
LIVORNO	911,73	Livorno	20
POMARANACE	757,57	Pisa	20
ROSIGNANO MARITTIMO	753,8	Livorno	20
CASTAGNETO CARDUCCI	750,79	Livorno	20
IMPRUNETA	715,99	Firenze	20
ORBETELLO	711,42	Grosseto	20
CASOLE D'ELSA	666,97	Siena	20
MASSAROSA	652,68	Lucca	20
CALCI	607,47	Pisa	20
MASSA MARITTIMA	588,35	Grosseto	20
CHIUSDINO	587,82	Siena	20
SAN MINIATO	583,73	Pisa	20
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	562,22	Grosseto	20
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	559,72	Firenze	20
VICOPISSANO	540,82	Pisa	20
SCANDICCI	530,96	Firenze	20
PALAIA	509,79	Pisa	20
CASTELLINA IN CHIANTI	481,08	Siena	20
VOLTERRA	455,83	Pisa	20
VIAREGGIO	455,12	Lucca	20
MASSA	433,97	Massa Carrara	20
PRATO	424,73	Prato	20
MONTESPERTOLI	419,35	Firenze	20
PIETRASANTA	410,45	Lucca	20
SERRAVALLE PISTOIESE	396,26	Pistoia	10

RADICONDOLI	395,4	Siena	10
RIPARBELLA	394,61	Pisa	10
CALENZANO	371,7	Firenze	10
CAPRAIA E LIMITE	370,82	Firenze	10
MONTEROTONDO MARITTIMO	359,23	Grosseto	10
BAGNO A RIPOLI	342,08	Firenze	10
PONTASSIEVE	338,25	Firenze	10
MONTAIONE	331,39	Firenze	10
CASCIANA TERME LARI	324,75	Pisa	10
FIESOLE	318,3	Firenze	10
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	306,17	Pisa	10
MONTECATINI VAL DI CECINA	305,04	Pisa	10
GAMBASSI TERME	300,4	Firenze	10
MONTE SAN SAVINO	295,29	Arezzo	10
FIGLINE E INCISA VALDARNO	293,26	Firenze	10
MONTEVERDI MARITTIMO	282,59	Pisa	10
CASTELFRANCO DI SOTTO	277,84	Pisa	10
PESCIA	276,57	Pistoia	10
BARBERINO VAL D'ELSA	275,03	Firenze	10
ANGHIARI	273,14	Arezzo	10
CARMIGNANO	270,72	Prato	10
BARBERINO DI MUGELLO	268,09	Firenze	10
PISTOIA	263,59	Pistoia	10
GAVORRANO	262,28	Grosseto	10
MONTALCINO	256,33	Siena	10
MARLIANA	248,87	Pistoia	10
SESTO FIORENTINO	238,16	Firenze	10
PESCAGLIA	237,75	Lucca	10
MONTIGNOSO	226,95	Massa Carrara	10
AREZZO	224,93	Arezzo	10
BORGO SAN LORENZO	218,81	Firenze	10
BIBBONA	218,47	Livorno	10
MONTEMURLO	215,34	Prato	10
SCARLINO	205,52	Grosseto	10
CARRARA	205,17	Massa Carrara	10
MONTERIGGIONI	201,36	Siena	10
TAVARNELLE VAL DI PESA	200,61	Firenze	10
BUCINE	199,2	Arezzo	10
SEMPRONIANO	192,21	Grosseto	10
AULLA	189,05	Massa Carrara	10
MONTECARLO	187,99	Lucca	10
CORTONA	187,34	Arezzo	10
COLLESALVETTI	180,8	Livorno	10

CANTAGALLO	180,42	Prato	10
FUCECCHIO	175,93	Firenze	10
MONTEVARCHI	175,48	Arezzo	10
VINCI	175,45	Firenze	10
FOSDINOVO	174,35	Massa Carrara	10
PECCIOLI	161,45	Pisa	10
SUVERETO	157,47	Livorno	10
CHIANNI	156,58	Pisa	10
FIRENZE	156,56	Firenze	10
SAN VINCENZO	144,83	Livorno	10
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	144,48	Pisa	10
CECINA	138,79	Livorno	10
LAJATICO	137,66	Pisa	10
CASTIGLION FIORENTINO	137,63	Arezzo	10
RAPOLANO TERME	137,63	Siena	10
COLLE DI VAL D'ELSA	137,38	Siena	10
LORO CIUFFENNA	131,16	Arezzo	10
PODENZANA	119,96	Massa Carrara	10
MONTALE	119,39	Pistoia	10
CASTELNUOVO BERARDENGA	118,96	Siena	10
POGGIBONSI	117,86	Siena	10
SANTA MARIA A MONTE	117,58	Pisa	10
FIVIZZANO	112,14	Massa Carrara	10
MONTE ARGENTARIO	111,87	Grosseto	10
CAVRIGLIA	111,53	Arezzo	10
QUARRATA	106,31	Pistoia	10
SCARPERIA E SAN PIERO	106,15	Firenze	10
PONTERA	105,5	Pisa	10
SANTA LUCE	100,14	Pisa	10
REGGELLO	99,9	Firenze	10
MONTIERI	99,88	Grosseto	10
ROCCALBEGNA	99,87	Grosseto	10
SASSETTA	99,55	Livorno	10
VAIANO	99,55	Prato	10
LASTRA A SIGNA	99,46	Firenze	10
MASSA E COZZILE	99,16	Pistoia	10
LAMPORECCHIO	98,34	Pistoia	10
BIENTINA	98,22	Pisa	10
SINALUNGA	94,38	Siena	10
MONTELUPO FIORENTINO	94,08	Firenze	10
CAPRESE MICHELANGELO	93,81	Arezzo	10
CRESPINA LORENZANA	93,47	Pisa	10
CAMPIGLIA MARITTIMA	93,45	Livorno	10

RIGNANO SULL'ARNO	88,12	Firenze	10
ASCIANO	87,33	Siena	10
MONTECATINI TERME	86,7	Pistoia	10
CASTELLINA MARITTIMA	86,11	Pisa	10
RUFINA	81,61	Firenze	10
SAN GIMIGNANO	81,36	Siena	10
FOLLONICA	80,88	Grosseto	10
SERAVEZZA	80,33	Lucca	10
BUGGIANO	76,8	Pistoia	10
POPPI	75,05	Arezzo	10
VAGLIA	75	Firenze	10
PIANCASTAGNAIO	74,97	Siena	10
SORANO	74,96	Grosseto	10
PIOMBINO	69,1	Livorno	10
LUCIGNANO	69,01	Arezzo	10
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	68,74	Arezzo	10
PELAGO	68,56	Firenze	10
VICCHIO	68,54	Firenze	10
CASTIGLIONE D'ORCIA	68,54	Siena	10
GUARDISTALLO	63,17	Pisa	10
FAUGLIA	62,76	Pisa	10
ALTOPASCIO	62,68	Lucca	10
MAGLIANO IN TOSCANA	62,64	Grosseto	10
EMPOLI	62,59	Firenze	10
CASTIGLION FIBOCCHI	62,38	Arezzo	10
CASTELFIORENTINO	62,02	Firenze	10
PONTREMOLI	55,99	Massa Carrara	10
TRESANA	55,62	Massa Carrara	10
GALLICANO	43,99	Lucca	5
BARGA	43,96	Lucca	5
TERRANUOVA BRACCIOLINI	43,78	Arezzo	5
LICCIANA NARDI	43,71	Massa Carrara	5
CINIGIANO	43,69	Grosseto	5
MONTESCUDAIO	43,42	Pisa	5
CERTALDO	37,83	Firenze	5
PERGINE VALDARNO	37,76	Arezzo	5
SANSEPOLCRO	37,71	Arezzo	5
TERRICCIOLA	37,59	Pisa	5
MARRADI	37,51	Firenze	5
DICOMANO	37,5	Firenze	5
BORGIO A MOZZANO	37,47	Lucca	5
RADDA IN CHIANTI	37,46	Siena	5
PIEVE SANTO STEFANO	37,45	Arezzo	5

MONSUMMANO TERME	37,3	Pistoia	5
VILLA BASILICA	31,56	Lucca	5
CAMPAGNATICO	31,43	Grosseto	5
SARTEANO	31,36	Siena	5
RADICOFANI	31,32	Siena	5
PITIGLIANO	31,29	Grosseto	5
UZZANO	31,21	Pistoia	5
CASTELFRANCO PIANDISCO'	30,9	Arezzo	5
CALCINAIA	25,32	Pisa	5
SEGGIANO	25,24	Grosseto	5
LATERINA	25,23	Arezzo	5
MULAZZO	25,21	Massa Carrara	5
TALLA	25,19	Arezzo	5
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	25,17	Lucca	5
CASTELL'AZZARA	25,12	Grosseto	5
MINUCCIANO	25,11	Lucca	5
CASTEL FOCOIGNANO	25,01	Arezzo	5
MANCIANO	25	Grosseto	5
MURLO	24,97	Siena	5
BIBBIENA	24,95	Arezzo	5
SANTA CROCE SULL'ARNO	24,8	Pisa	5
CHIANCIANO TERME	18,98	Siena	5
SANTA FIORA	18,95	Grosseto	5
CASTEL SAN NICCOLO'	18,86	Arezzo	5
VERNIO	18,84	Prato	5
TREQUANDA	18,83	Siena	5
GAIOLE IN CHIANTI	18,82	Siena	5
FIRENZUOLA	18,8	Firenze	5
CAPALBIO	18,78	Grosseto	5
SUBBIANO	18,77	Arezzo	5
PIEVE FOSCIANA	18,74	Lucca	5
FILATTIERA	18,74	Massa Carrara	5
CASOLA IN LUNIGIANA	18,72	Massa Carrara	5
PALAZZUOLO SUL SENIO	18,71	Firenze	5
SIENA	18,66	Siena	5
CAPANOLI	18,63	Pisa	5
CAPOLONA	12,6	Arezzo	5
LONDA	12,58	Firenze	5
ABBADIA SAN SALVATORE	12,58	Siena	5
CETONA	12,54	Siena	5
LARCIANO	12,52	Pistoia	5
SAN GODENZO	12,51	Firenze	5

ZERI	12,5	Massa Carrara	5
STAZZEMA	12,48	Lucca	5
CERRETO GUIDI	12,46	Firenze	5
FOIANO DELLA CHIANA	12,43	Arezzo	5
VILAFRANCA IN LUNIGIANA	12,34	Massa Carrara	5
CASALE MARITTIMO	6,31	Pisa	5
BAGNONE	6,29	Massa Carrara	5
ORTIGNANO RAGGIOLO	6,27	Arezzo	5
PONSACCO	6,27	Pisa	5
BAGNI DI LUCCA	6,25	Lucca	5
PIAZZA AL SERCHIO	6,24	Lucca	5
CHIUSI	6,24	Siena	5
MONTEPULCIANO	6,24	Siena	5
SCANSANO	6,23	Grosseto	5
COREGLIA ANTELMINELLI	6,23	Lucca	5
ARCIDOSSO	6,22	Grosseto	5
TORRITA DI SIENA	6,22	Siena	5
FABBRICHE DI VERGEMOLI	6,21	Lucca	5
PORCARI	6,16	Lucca	5
PIEVE A NIEVOLE	6,13	Pistoia	5
BADIA TEDALDA	0	Arezzo	0
CHITIGNANO	0	Arezzo	0
CHIUSI DELLA VERNA	0	Arezzo	0
MARCIANO DELLA CHIANA	0	Arezzo	0
MONTEMIGNAIO	0	Arezzo	0
MONTERCHI	0	Arezzo	0
PRATOVECCHIO STIA	0	Arezzo	0
SAN GIOVANNI VALDARNO	0	Arezzo	0
SESTINO	0	Arezzo	0
CAMPI BISENZIO	0	Firenze	0
SIGNA	0	Firenze	0
CASTEL DEL PIANO	0	Grosseto	0
CAMPORGIANO	0	Lucca	0
CAREGGINE	0	Lucca	0
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	0	Lucca	0
FORTE DEI MARMI	0	Lucca	0
FOSCIANDORA	0	Lucca	0
MOLAZZANA	0	Lucca	0
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	0	Lucca	0
SILLANO GIUNCUGNANO	0	Lucca	0
VAGLI SOTTO	0	Lucca	0
VILLA COLLEMANDINA	0	Lucca	0

COMANO	0	Massa Carrara	0
CASCINA	0	Pisa	0
ORCIANO PISANO	0	Pisa	0
AGLIANA	0	Pistoia	0
CHIESINA UZZANESE	0	Pistoia	0
CUTIGLIANO ABETONE	0	Pistoia	0
PONTE BUGGIANESE	0	Pistoia	0
SAMBUCA PISTOIESE	0	Pistoia	0
SAN MARCELLO PITEGLIO	0	Pistoia	0
POGGIO A CAIANO	0	Prato	0
BUONCONVENTO	0	Siena	0
MONTERONI D'ARBIA	0	Siena	0
PIENZA	0	Siena	0
SAN CASCIANO DEI BAGNI	0	Siena	0
SAN QUIRICO D'ORCIA	0	Siena	0